

DELIBERA N. 231/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELESERMA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 6") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la delibera n. 316/09/CONS recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 10 giugno 2009;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito della Regione Lombardia;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 15 maggio 2012, la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Teleserma S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale La 6 *sub specie* di superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 17 ottobre 2011 nella fascia oraria 19-20, 18 ottobre 2011 nelle fasce orarie 20-21 e 22-23, 19 ottobre 2011 nelle fasce orarie 20-21 e 22-23, 20 ottobre 2011 nella fascia oraria 21-22, 23 ottobre 2011 nella fascia oraria 20-21;

VISTO l’atto, Cont. n. 4/12, del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia datato 24 maggio 2012 e notificato in data 4 giugno 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i. per aver l’emittente La 6, relativamente ai programmi trasmessi nei giorni di cui sopra, superato nettamente il limite di affollamento orario;

RILEVATO che la società Teleserma S.r.l., nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 19 giugno 2012, ha evidenziato che l’affollamento contestato non sussiste in quanto secondo l’emittente i calcoli effettuati sul fissato bollato danno indici inferiori al 25%;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ritiene di non poter accogliere le giustificazioni dell’emittente sostenendo che ai sensi della normativa vigente il calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario è effettuato sulla base delle registrazioni quotidiane dei programmi effettivamente andati in onda e dunque non in base al registro dei programmi e, ribadendo quindi la sussistenza della violazione per i fatti contestati attraverso la modalità di rilevazione correttamente utilizzata dallo stesso, ha proposto a questa Autorità, in data 10 luglio 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei limiti di affollamento orario per i cinque giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare di per sé idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto gli affollamenti pubblicitari orari rilevati dal

Corecom Lombardia, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, risultano comunque superare i limiti orari posti dall'articolo 38, comma 9, del d.lgs. 177/05 e che dai controlli effettuati dall'Autorità emerge comunque una sfasatura tra le rilevazioni effettuate dal suddetto Co.re.com. e le informazioni fornite dall'emittente stessa;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Lombardia con riferimento ai giorni di diffusione, ossia nei giorni 17, 18, 19, 20 e 23 ottobre 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: «*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*»;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva La 6 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 17, 18, 19, 20 e 23 ottobre 2011, integra la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerata la connotazione oggettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite di affollamento orario non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) corrispondente a una volta il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 5 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Teleserma S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale La 6 con sede in Gornate Olona (Varese), alla via delle Industrie, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 231/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 231/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci